

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3873

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRANDINI, ROSINI, CRISTONI, SANTORO,
SOLAROLI, GRILLI, MONTECCHI, SANFILIPPO**

Presentata il 3 maggio 1989

Rifinanziamento del Fondo per la garanzia a carico dello Stato del rischio di cambio sui prestiti in valuta estera contratti dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dalla sua costituzione la sezione Coopercredito ha assolto i suoi compiti istituzionali con forme e metodi di sostegno creditizio che hanno contribuito in misura significativa alla crescita ed alla affermazione del movimento cooperativo.

Sotto tale profilo, può considerarsi determinante l'azione di contenimento dei tassi attivi che ha caratterizzato per molti anni la sua attività, azione a sua volta resa possibile da un fondo di dotazione di dimensioni sufficienti a sostenere finanziariamente una aliquota consistente dei suoi impegni.

Con il costante aumento di questi ultimi, il grado di copertura assicurato nei loro confronti si è andato attenuando nel tempo, costringendo la sezione a ricor-

rere, in misura sempre più ampia, al mercato dei titoli mobiliari (obbligazioni e certificati di deposito) per coprire le sue esigenze di provvista.

Attualmente il fondo di dotazione della Coopercredito, di lire 216.050 milioni, rappresenta solo il 14,5 per cento dei suoi impieghi « per cassa » (lire 1.500 miliardi circa al 31 dicembre 1988).

L'elevato costo dei mezzi di provvista non poteva che riflettersi sui tassi attivi della sezione, i quali hanno subito infatti un generalizzato, graduale aumento sino a collocarsi allo stesso livello e, in alcuni casi, anche al di sopra di quelli praticati dagli istituti bancari più vicini al movimento cooperativo.

Affinché la sezione coopercredito potesse tornare a svolgere quella azione cal-

mieratrice che tanto utile si è rivelata in passato al movimento cooperativo, il legislatore, in alternativa all'aumento della partecipazione del Tesoro (attualmente 82,18 per cento circa) al fondo di dotazione della sezione ed in analogia agli interventi già effettuati in altri settori del credito (articolo 38 legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato con l'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526 - credito all'artigianato; articolo 13 legge 22 dicembre 1984, n. 887 - credito agrario di miglioramento) ha accordato alla sezione medesima, con la legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 17, la garanzia dello Stato per il rischio di cambio - limitatamente alle variazioni eccedenti il 2 per cento - sui prestiti di durata massima un anno contratti all'estero per lo svolgimento della sua attività, fissando altresì l'onere massimo a carico dello Stato in lire 20 miliardi.

Avvalendosi di tale strumento, la coopercredito ha potuto avviare, a partire dal 1° agosto 1988, un programma di assunzione di prestiti in divise estere onde attingere sui mercati valutari provvista a costi sensibilmente inferiori a quelli delle

fonti interne (al 31 dicembre 1988 il controvalore di detti prestiti al cambio di acquisizione ammontava a lire 350 miliardi circa).

Ma, affinché le finalità sopra menzionate possano essere raggiunte appieno, in assenza di un adeguamento del fondo di dotazione al volume degli impieghi, è necessario protrarre per i prossimi esercizi il menzionato intervento dello Stato per la copertura - sia pure parziale - del rischio di cambio; ciò che si può conseguire attraverso la reintegrazione del suindicato stanziamento - in vista della erosione che lo stesso non potrà non subire, per effetto delle variazioni negative di cambio, man mano che dovranno essere rinnovati i prestiti assunti - per poter assicurare alla sezione la necessaria continuità di approvvigionamento in divise estere a costi contenuti.

Si ritiene inoltre opportuno consentire la possibilità di acquisizione dei prestiti in valuta estera, oltre che all'estero, anche all'interno, visto che il nuovo regime valutario, in vigore dal 1° ottobre 1988, prevede ora tale facoltà anche per la sezione coopercredito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'onere massimo, previsto dall'articolo 15, comma 17, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la garanzia dello Stato per il rischio di cambio accordata alla sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, è aumentato di lire cinque miliardi per ciascuno degli esercizi 1989, 1990, 1991.

2. Agli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal comma 1, si fa fronte con le disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La somma di lire cinque miliardi è pertanto iscritta negli anni 1989, 1990 e 1991 nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.